

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE SCUBO

Il giorno **24 gennaio 2019**, alle ore 15.00, in Bologna, presso la Città Metropolitana di Bologna, Via Zamboni, 13, nella Sala del Consiglio, sono riunite le seguenti persone:

Elenco completo soci fondatori

*Il Sig/La Sig.ra **XXX** nato/a a il residente a, Via 12, codice fiscale, in qualità di **rappresentante legale OPPURE di delegato** dell'**associazione/ente** denominata con sede a (BO), Via n. ..., Codice fiscale, agisce nel presente atto in nome, per conto e in rappresentanza dell'**associazione/ente** suddetta/o,*

con la volontà di costituire un'Associazione senza fini di lucro denominata SCUBO.

I presenti chiamano a presiedere la riunione il Sig/la Sig.ra....., il/la quale a sua volta nomina suo/a Segretario/a il Sig/la Sig.ra.....

I presenti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Costituzione

È costituita, su iniziativa degli enti pubblici e privati senza scopo di lucro aderenti al Coordinamento provinciale degli enti di servizio civile di Bologna e ispirandosi alle finalità ed ai principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001, n. 64 e dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, un'Associazione senza fini di lucro, sotto la denominazione SCUBO.

Si conviene di indicare nel comune di Bologna in Via _____ n° _____ la sede legale dell'Associazione. L'eventuale modifica della sede entro il medesimo comune potrà essere deliberata dall'Assemblea senza costituire modifica statutaria e sarà cura del Presidente procedere alla tempestiva comunicazione della variazione all'Agenzia delle Entrate.

Art. 2 - Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 3 – Scopi associativi

L'Associazione è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, civici e solidaristici e di utilità sociale attraverso "attività di interesse generale" quali la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e

della difesa non armata.

In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione promuove e realizza il servizio civile regionale e universale in tutte le sue fasi ed adempimenti per offrire opportunità di cittadinanza attiva e di apprendimento non formale ai giovani e per contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità attraverso azioni concrete e coordinate nei settori previsti dall'art.3 del decreto legislativo 40/2017, ovvero assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Art. 4 - Statuto

L'Associazione è retta dal presente Atto Costitutivo e dalle norme contenute nello Statuto che, dato per letto ed approvato dall'Assemblea, viene allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 5 – Quota associativa e primo esercizio sociale

La quota associativa per il primo anno sociale verrà fissata in un importo identico per tutti i soci aderenti, in sede di convocazione della prima assemblea ordinaria.

La definizione della quota associativa e di altri contributi, per gli anni successivi, verrà stabilita nelle successive Assemblee dei soci, tenendo anche in considerazione la dimensione ed il numero di sedi di ogni ente socio.

La quota associativa per l'anno 2019 dovrà essere versata entro il 30 giugno.

Si stabilisce che, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10 dello Statuto, il primo esercizio sociale abbia termine il 31/12/2019.

Art. 6 – Sostegno per la realizzazione delle attività dell'Associazione

Il Comune di Bologna sostiene l'avvio delle attività dell'Associazione per gli anni 2019 e 2020 sia economicamente sia mettendo a disposizione dell'Associazione due unità di personale dipendente.

Art. 7 - Presidente

Viene eletto Presidente, per votazione palese, il Sig/la Sig.ra, che accetta l'incarico. La carica è ricoperta a titolo gratuito.

Art. 8 – Consiglio

A comporre il Consiglio, che viene stabilito in n.5 membri, compreso il Presidente che è già stato eletto, vengono eletti per votazione palese i signori/le signore che accettano l'incarico:

nominativi dei consiglieri

.....

.....

Le cariche sono ricoperte a titolo gratuito.

Art. 9 – Norme generali

Il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione, è autorizzato a compiere tutti gli atti conseguenti alla costituzione della presente Associazione.

Tutte le spese, imposte e tasse del presente atto annesse e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Per la sottoscrizione ai margini del presente atto e dell'allegato, le Parti concordemente delegano il Presidente e il Segretario.

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.

Letto, firmato e sottoscritto

Elenco firmatari:

Per l'ente: NOME COGNOME e firma_____

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SCUBO

ARTICOLO 1 Costituzione

1. È costituita, su iniziativa di enti pubblici e privati senza scopo di lucro aderenti al Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Bologna, istituito nel 2004 sulla base delle legge regionale 20/2003, e ispirandosi alle finalità ed ai principi stabiliti dalla legge 6 marzo 2001 n. 64 e dal decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40, un'Associazione senza fini di lucro per la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, tramite la realizzazione di progetti di servizio civile.
2. La costituzione dell'Associazione avviene ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile.
3. Le attività e l'organizzazione dell'Associazione sono orientate ai principi della democrazia, dell'imparzialità e della trasparenza.

ARTICOLO 2 Denominazione

1. L'Associazione è denominata SCUBO, in seguito detta Associazione.

ARTICOLO 3 Sede

1. L'Associazione ha sede legale e amministrativa nel territorio del comune di Bologna.
2. Il Consiglio può proporre di trasferire la sede dell'Associazione all'Assemblea dei soci cui spetta deliberare in merito. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non necessita di modifica statutaria.

ARTICOLO 4 Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 5 Scopi sociali

Principi

1. L'associazione SCUBO si ispira ai principi indicati nel comma successivo e contenuti anche nello statuto del CO.Pr.E.S.C. - Coordinamento Provinciale degli Enti di Servizio Civile di Bologna, nel rispetto della normativa regionale di riferimento e degli obiettivi del sistema regionale del servizio civile.
2. L'associazione è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, non ha alcun fine di lucro ed opera per fini culturali, civici e solidaristici e di utilità sociale attraverso "attività di interesse generale" quali la promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. In particolare, per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione promuove e realizza il servizio civile regionale e universale in tutte le sue fasi ed adempimenti,

fatte salve le competenze istituzionali dello Stato e della Regione, nonché le attribuzioni del Co.Pr.E.S.C., per offrire opportunità di cittadinanza attiva e di apprendimento non formale ai giovani e per contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità attraverso azioni concrete e coordinate nei settori previsti dall'art.3 del decreto legislativo 40/2017, ovvero assistenza, protezione civile, patrimonio ambientale e riqualificazione urbana, patrimonio storico, artistico e culturale, educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport, agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

Finalità

3. L'Associazione funge da capofila per l'accreditamento all'albo del servizio civile universale presso il Dipartimento Nazionale della Gioventù e del Servizio Civile ai sensi della legge 6 marzo 2001, n. 64 e del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40 e successive modifiche e integrazioni. Gli enti soci, nel rispetto degli scopi sociali, definiranno le norme del Regolamento interno per la realizzazione delle attività dell'Associazione, da approvare in assemblea, e a cui attenersi.
4. Nello svolgimento delle proprie funzioni l'Associazione collabora con gli enti soci per la promozione e realizzazione del servizio civile universale. In particolare si occupa di:
 - a) assicurare il coordinamento e la rappresentanza degli enti di accoglienza associati;
 - b) coordinare e presentare programmi d'intervento di servizio civile universale, articolati in progetti, e progetti di servizio civile regionale, anche facendosi carico della complessiva gestione amministrativa e contabile ad essi correlata;
 - c) collaborare e partecipare con l'ente di accoglienza nell'attività di selezione degli operatori volontari da impiegare nella realizzazione dei progetti;
 - d) realizzare attività di formazione per gli operatori degli enti e per gli operatori volontari, tramite strutture dedicate o propri formatori;
 - e) riconoscere e valorizzare le competenze acquisite dagli operatori volontari attraverso la partecipazione ai progetti di servizio civile, tramite i propri associati o la collaborazione con enti esterni dotati di specifiche professionalità;
 - f) monitorare l'andamento dei progetti di servizio civile universale e dei risultati delle esperienze;
 - g) promuovere un sistema di comunicazione, collegamento e coordinamento tra le sedi di attuazione dei programmi di intervento al fine del controllo e della corretta gestione del servizio civile universale.
5. Per il raggiungimento dei suddetti scopi l'Associazione attiva un proprio livello operativo, dotandosi di mezzi, strumenti e risorse umane adeguate al raggiungimento degli scopi. L'Associazione può stipulare accordi con enti pubblici e privati per la gestione di iniziative nell'ambito dei propri scopi istituzionali.

ARTICOLO 6 Soci

1. Possono fare parte dell'Associazione tutti gli Enti in possesso dei seguenti requisiti:
 - con riferimento agli Enti di diritto privato, assenza di scopo di lucro;
 - corrispondenza tra i propri fini istituzionali e le finalità del presente statuto;
 - possesso della sede legale o disponibilità di almeno una sede operativa nell'area metropolitana di Bologna.
2. Sono soci quelli risultanti dall'atto costitutivo e quelli che intenderanno aderirvi successivamente. Il numero di soci è illimitato.
3. Il rapporto associativo è unico e comporta gli stessi diritti e obblighi per i soci. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
4. Le richieste di adesione, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno essere indirizzate al Consiglio, che deciderà, a maggioranza nella prima seduta utile, sulla loro accettazione, e sull'opportunità di avviare una verifica sul possesso dei requisiti richiesti dallo statuto.

ARTICOLO 7 Qualifica di socio

1. La qualifica di socio dà diritto:
 - a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto ed eventuali regolamenti e alla nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
 - a godere dell'elettorato attivo e passivo: il diritto di accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai legali rappresentanti o mandatari.
2. I soci sono tenuti:
 - all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
 - al versamento del contributo associativo annuale stabilito con le modalità previste dall'art. 5 dell'atto costitutivo per il primo esercizio sociale, e per gli esercizi successivi entro tre mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale; tale quota dovrà essere stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera dell'Assemblea dei soci. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

ARTICOLO 8 Perdita della qualifica di socio

1. La qualifica di socio può cessare nei seguenti casi:
 - recesso del socio attraverso dichiarazione scritta;
 - decadenza per mancato versamento della quota associativa, trascorsi 3 mesi dall'eventuale sollecito;
 - non ottemperanza alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle

- deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
 - svolgimento di attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
 - assunzione di comportamenti che, in qualunque modo, arrechino o possano arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione;
 - decadenza per scioglimento o estinzione dell'ente.
2. Il recesso del socio ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, purché sia comunicato entro il 30 settembre dell'anno in corso.
 3. La perdita della qualifica di socio, per motivi diversi dal recesso, è deliberata dal Consiglio e ratificata dall'Assemblea nella prima seduta utile. Il socio, dichiarato decaduto per le cause previste al comma 1°, ha diritto di appellarsi, entro 10 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, alla prima Assemblea dei soci.
 4. I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non hanno diritto alla restituzione di quanto versato, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

ARTICOLO 9 Quote sociali e patrimonio dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:
 - a) quote e contributi dei soci;
 - b) eredità, donazioni e legati;
 - c) contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
 - d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
 - e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
 - f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
 - g) qualsiasi altra entrata che può pervenire all'Associazione nello svolgimento delle sue attività.
2. Le quote sociali sono determinate annualmente dall'Assemblea dei soci.
3. Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.
4. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
5. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 10 Esercizio Sociale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea dei

soci.

Il rendiconto economico finanziario deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

ARTICOLO 11 Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio Sindacale, organo facoltativo.

ARTICOLO 12 L'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano collegiale al quale è riservata la deliberazione degli atti fondamentali della vita dell'Associazione ed è formata dai rappresentanti dei soci. Ogni Ente deve essere rappresentato da una persona fisica con potere di rappresentanza, voto e assunzione di incarichi associativi.
2. Nelle assemblee hanno diritto al voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo: una testa, un voto. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un socio.
3. L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:
 - a) elezione e rinnovo, ogni tre anni, degli organi sociali;
 - b) approvazione della quota associativa e di altri contributi da parte dei soci;
 - c) ratifica della perdita della qualifica di socio deliberata dal Consiglio;
 - d) approvazione del rendiconto economico-finanziario;
 - e) approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
 - f) approvazione di eventuali Regolamenti.
4. L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
5. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.
6. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.
7. In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto. In seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea ordinaria è regolarmente

costituita qualunque sia il numero dei soci con diritto di voto intervenuti o rappresentati.

8. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega, sia in prima che in seconda convocazione.

Le deliberazioni in merito a modifiche statutarie possono essere assunte in prima convocazione con la presenza di almeno i 2/3 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima, con la presenza di almeno il 40% dei soci e il voto favorevole dei 4/5 dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, il quale provvede alla convocazione delle sedute. La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta con comunicazione scritta, anche via mail o fax, almeno 10 giorni prima della sua effettuazione e deve contenere data, ora, luogo e ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la convocazione dell'Assemblea può essere comunicata almeno quarantotto ore prima, con le modalità ed i contenuti predetti.
10. Le deliberazioni dell'Assemblea adottate in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

ARTICOLO 13 Il Consiglio

1. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato dal Presidente e da 4 o 6 membri scelti tra i soci. I consiglieri devono avere potere di rappresentanza, sia diretta sia per delega, dell'ente di appartenenza. Il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.
2. Il Consiglio resta in carica 3 anni e i membri sono rieleggibili. La carica è ricoperta a titolo gratuito.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza con la presenza di almeno 3 (in caso di Consiglio a 5) o 4 componenti (in caso di Consiglio a 7). I componenti del Consiglio non possono partecipare alla votazione assembleare di approvazione del rendiconto economico-finanziario.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente con nota scritta da inviarsi, anche in via telematica, ai componenti almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione deve contenere la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.
5. In caso di decesso, dimissioni o perdita del potere di rappresentanza, sia diretta sia per delega, dell'ente di appartenenza, da parte di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, con presa d'atto da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio entro 30 giorni provvede a convocare l'Assemblea cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.
6. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20

giorni l'Assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

7. Il Consiglio ha la funzione della gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
 - a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
 - b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
 - c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
 - d) stipulare gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
 - e) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;
 - f) nominare i responsabili dei gruppi di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
 - g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
 - h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

ARTICOLO 14 Il Presidente

1. Il Presidente viene eletto dall'Assemblea ed è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio e cura i rapporti istituzionali. Il Presidente può delegare un membro del consiglio a rappresentare l'Associazione in sua vece.
2. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio, definendone l'ordine del giorno.
3. In caso di necessità e urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima seduta utile. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente spetta al consigliere più anziano d'età convocare entro 30 giorni l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO 15 Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale, laddove e se nominato, ha funzioni di controllo, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri, individuati anche fra i non soci, e resta in carica tre anni. Nomina al proprio interno il Presidente.
2. Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza del rendiconto economico finanziario alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto.
3. Partecipa alle assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

ARTICOLO 16 Pubblicità e trasparenza degli Atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio, Collegio Sindacale, Soci), deve essere assicurata la pubblicità e la trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede legale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

Bilanci e relazione annuale dell'attività svolta saranno pubblicati su apposito sito web così da risultare pubblicamente accessibili.

ARTICOLO 17 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
2. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui all'articolo 3, comma 190 della L. 662/96, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
3. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità e comunque a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18 Foro competente

La definizione di qualsiasi controversia, che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione è di competenza del Foro di Bologna.

ARTICOLO 19 Norma finale

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea costituente dei soci in data _____

Il/la Presidente dell'assemblea

Il/la Segretario/a dell'assemblea